



## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89
- C.M. 96 del 17 dicembre 2012
- **SENTENZA CORTE COST. N. 92/2011**



## Scuola dell'Infanzia LA NORMA

### Art. 2, D.P.R. n. 89/2009

#### I comma

*“La scuola dell’infanzia accoglie bambini di **età compresa tra i 3 e i 5 anni** compiuti **entro il 31 dicembre** dell’anno scolastico di riferimento.”*

#### II comma

*“Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono **3 anni entro il 30 aprile** dell’anno scolastico di riferimento [...]”*



Alla scuola dell'infanzia **POSSONO** essere iscritti bambini

**TRA I 3 ANNI compiuti entro il 31/12/2013 e I 5 ANNI**

**POSSONO** altresì essere iscritti i bambini che compiono

**3 ANNI entro il 30 aprile 2014** (c.d. “**ANTICIPI**”)

**PRESUPPOSTI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI ANTICIPATARI**

- a)** Dopo aver accolto tutti i bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2013, devono essere rimasti **posti disponibili** per l'accoglienza dei bimbi anticipatari;
- b)** **disponibilità di locali e dotazioni** idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni;
- c)** **valutazione pedagogica e didattica** da parte del collegio docenti, nonché dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.



### **CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE IN ECCEDEXENZA**

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, **hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2013.**

**Fra i criteri** deliberati dal Consiglio d'Istituto per la valutazione delle domande di iscrizione, **non ha alcuna valenza quello relativo all'ordine di arrivo della domanda medesima.**







## **PERMANENZA ALUNNI CON DISABILITÀ** **SCUOLE DELL'INFANZIA**

La **REGOLA** → i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso **devono** iscriversi alla prima classe della scuola primaria (art. 4, d.P.R. n. 89/2009).

L'**ECCEZIONE** → i requisiti richiesti per la permanenza per un anno degli alunni con disabilità sono stati previsti a livello provinciale dalla **circolare** dell'UST di Torino **n. 31 del 7 febbraio 2013**.

Le **CONDIZIONI** in presenza delle quali è consentita la **permanenza** nella scuola dell'infanzia **per un ulteriore anno** dell'alunno disabile sono:

-  **RICHIESTA DELLA FAMIGLIA;**
-  **RELAZIONE FAVOREVOLE DELL'EQUIPE MEDICA DELL'ASL CHE HA RILASCIATO LA DIAGNOSI FUNZIONALE PER LA DISABILITÀ BASATA SU INDICI PROGNOSTICI DI SVILUPPO E APPRENDIMENTO RAGGIUNGIBILI NELL'ANNO AGGIUNTIVO;**
-  **VALUTAZIONE POSITIVA E MOTIVATA DELLA PERMANENZA DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI IN APPOSITA SEDUTA;**
-  **RICHIESTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DA PARTE DEI DOCENTI DELLA SEZIONE IN CUI L'ALUNNO/ALUNNA FREQUENTA L'ULTIMO ANNO.**



### **SEZIONI PRIMAVERA**

**(Rif. art. 2, III comma, d.P.R. n. 89/2009)**

Si prevede la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle **Sezioni primavera** per l'**accoglimento dei bambini di età compresa TRA I 24 ED I 36 MESI**, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Poiché al termine dell'anno scolastico 2012/2013 viene a scadere l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata sulle sezioni primavera, **si resta in attesa del nuovo accordo** con il quale saranno fornite indicazioni in merito alle iscrizioni per l'a.s. 2013/2014 (C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012).



La **Corte Costituzionale** con la **sentenza n. 92/2011** ha stabilito che  
**COMPETENTE AD ISTITUIRE NUOVE SCUOLE E NUOVE SEZIONI DELLA**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA È LA REGIONE** in quanto trattasi di materia afferente al  
dimensionamento della rete scolastica  
(rif. Abrogazione per incostituzionalità dei commi 4 e 6 dell'art. 2, d.P.R. n. 89/2009).



## TEMPO SCUOLA

Art. 2, V comma, D.P.R. n. 89/2009  
LA NORMA

*“L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è stabilito in **40 ore settimanali**, con possibilità di estensione **fino a 50 ore**. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un **tempo scuola ridotto**, limitato alla sola fascia del mattino, **per complessive 25 ore settimanali** [...]. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.”*



**ORARIO NORMALE: 40 ORE SETTIMANALI**  
**(2 docenti per sezione)**

**SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE**

l'orario è **elevabile** fino ad un **MASSIMO DI 50 ORE SETTIMANALI**  
**RIDUCIBILE A 25 ORE (TEMPO RIDOTTO)**

ferma restando la necessità che i Capi d'Istituto riferiscano all'UST il numero di bambini per i quali sia stato richiesto il tempo ridotto.



## FORMAZIONE DELLE SEZIONI

### LE NORME

#### Art. 9, d.D.P.R. n. 81/2009

##### I comma

*“Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento [...].”*

##### II comma

*“Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, [...] con un numero di bambini **non inferiore a 18 e non superiore a 26.**”*

##### III comma

*“Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le **29 unità per sezione**, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità [...].”*



Art. 5, d.P.R. n. 81/2009

II comma

*“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, **ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia**, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, **di norma, con non più di 20 alunni**, purchè sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili [...]”*



### FORMAZIONE DELLE SEZIONI

N. ALUNNI → NON INFERIORE a 18 e NON SUPERIORE a 26 unità (MAX 29 in caso di iscrizioni in eccedenza)

In presenza di ALUNNI CON DISABILITÀ → la Sezione è formata di norma da non più di 20 bambini  
(se la disabilità è grave)